

Strumenti e processi digitali nel diritto societario

La possibilità per le imprese di operare in un contesto giuridico e amministrativo favorevole è essenziale per la crescita economica. Le imprese già utilizzano gli strumenti digitali per l'interazione con le amministrazioni. Tuttavia, tale interazione si realizza a differenti livelli a seconda dello Stato membro. Durante la tornata di aprile II il Parlamento dovrebbe votare il testo di compromesso concordato in seguito ai negoziati di trilogo. L'obiettivo è l'armonizzazione e la promozione dell'uso degli strumenti digitali nelle varie fasi del ciclo di vita di un'impresa.

Contesto

La digitalizzazione è una priorità dell'UE. Si osservi la [strategia per il mercato unico digitale](#) e, più nello specifico, il [piano d'azione per l'eGovernment 2016](#). Quest'ultimo ha sottolineato il ruolo delle pubbliche amministrazioni nel rendere più semplice l'avvio di un'attività, le operazioni on line e, in definitiva, l'espansione a livello transfrontaliero. Nella sua [risoluzione](#) riguardante il piano per l'eGovernment, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a promuovere l'uso della tecnologia digitale per il completamento delle formalità amministrative, sottolineando l'importanza dei registri delle imprese interconnessi. Da un lato, l'attuale [diritto societario dell'UE](#) non è chiaro in merito ai requisiti di digitalizzazione (vale a dire, le informazioni on line sulle società a responsabilità limitata) e, dall'altro, non fa abbastanza per far fronte ad alcune questioni fondamentali riguardanti il ciclo di vita delle imprese (vale a dire, la registrazione on line).

Proposta della Commissione europea

La proposta della Commissione che modifica la [direttiva \(UE\) 2017/1132 \(COM\(2018\) 239\)](#) garantisce il riconoscimento obbligatorio dei mezzi di identificazione elettronica dei cittadini dell'UE conformi al regolamento e-IDAS emessi in un altro Stato membro, consentendo al contempo agli Stati membri di riconoscere altri mezzi di identificazione. Essa definisce il principio di trasparenza e il principio di non discriminazione per gli oneri applicabili alla registrazione e alla presentazione di documenti online e stabilisce che il richiedente, o un suo rappresentante, possa registrare un'impresa senza dover comparire di persona dinanzi alle autorità competenti (gli Stati membri possono rinunciare a tale possibilità). La proposta stabilisce inoltre un termine massimo di cinque giorni per la registrazione on line delle imprese, un quadro giuridico per la richiesta di informazioni relative agli amministratori interdetti e l'obbligo di prevedere procedure on line complete per la presentazione dei documenti al registro. Il principio "una tantum" evita che le imprese tenute a presentare o trasmettere documenti, o a registrarsi on line, ricevano più volte le stesse richieste.

Posizione del Parlamento europeo

Il 4 dicembre 2018 la commissione giuridica (JURI) ha approvato una [relazione](#) che raccomanda il rafforzamento della proposta fornendo una definizione più dettagliata di registrazione (identificazione del richiedente, elaborazione o trasmissione dell'atto costitutivo, e inserimento dell'impresa, quale entità giuridica, in un registro delle imprese, come previsto dal diritto nazionale). Altre raccomandazioni hanno riguardato: rendere possibile la presentazione di documenti e informazioni on line durante tutto il ciclo di vita dell'impresa; garantire la conformità dei documenti presentati con il diritto nazionale e il [regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) in termini di autenticità, esattezza e forma giuridica; e rendere necessario comparire in prima persona per presentare documenti o registrare un'impresa solo nei casi di interesse pubblico prevalente, determinati caso per caso. La commissione JURI ha altresì deciso di avviare negoziati interistituzionali. I triloghi si sono [conclusi](#) con un accordo su un [testo](#), confermato dalla commissione JURI il 4 marzo 2019, e che deve essere adesso approvato in sessione plenaria.

Relazione per la prima lettura: [2018/0113\(COD\)](#); commissione competente per il merito: JURI; relatore: Tadeusz Zwiefka (PPE, Polonia).

